

Ferrovia transalpina svizzera

Convenzione tra la Confederazione svizzera (Confederazione) e le Ferrovie federali svizzere (FFS)

Modifica del 19 gennaio 1998

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La convenzione del 25 ottobre 1993¹ è modificata come segue:

Art. 1 terzo trattino

- La filiale delle FFS può assumersi unicamente gli oneri che è in grado di coprire per mezzo dei crediti d'impegno corrispondenti, scaglionati in modo tale da rispettare i crediti approvati dal Parlamento nel quadro del bilancio di previsione e del piano finanziario approvato dal Consiglio federale.

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

Art. 5a Obbligo di trasferire incarichi

¹ Le FFS si impegnano a creare una propria filiale di cui possiedono la maggioranza delle azioni (con la forma giuridica di società anonima), al fine di realizzare le opere menzionate all'articolo 5 capoverso 1. Esse le trasferiscono i diritti e i doveri necessari per portare a termine i suoi incarichi.

² Il Consiglio di amministrazione della società è composto al massimo di sette membri. Le FFS ne designano al massimo quattro. Il Presidente non deve essere un impiegato delle FFS. In virtù dell'articolo 762 CO, la Confederazione può designare al massimo tre membri. Nella misura del possibile, la scelta dei membri del Consiglio di amministrazione avviene d'intesa tra la Confederazione e le FFS.

³ La Confederazione ha il diritto di assumere una partecipazione nella filiale.

⁴ Sono ammesse partecipazioni da parte di terzi.

¹ FF 1994 III 1389

Art. 5b Responsabilità

¹ La responsabilità civile della società è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

² La filiale risponde interamente dinanzi alla Confederazione e alle FFS della corretta pianificazione ed esecuzione delle opere nonché del rispetto dei crediti assegnati.

Art. 5c Rapporto tra le FFS e la filiale

¹ L'influsso delle FFS sulla loro filiale avviene unicamente attraverso la loro rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione e sulla base della loro posizione in qualità di azioniste maggioritarie.

² La collaborazione tra le FFS e la loro filiale è disciplinata da una convenzione.

Art. 5d Rapporto tra la Confederazione e la filiale

Fatti salvi i propri compiti di vigilanza, l'influsso della Confederazione sulla filiale avviene unicamente attraverso la sua rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione e sulla base della sua eventuale posizione di azionista.

Art. 9 cpv. 1 primo periodo

¹ Ogni anno, la filiale delle FFS pianifica regolarmente il fabbisogno di crediti di pagamento per un periodo di cinque anni, nel quadro dei crediti d'impegno concessi dalle Camere federali, e lo comunica all'Ufficio federale dei trasporti (UFT). ...

Art. 10 cpv. 1 primo periodo

¹ La Confederazione mette a disposizione della filiale delle FFS le quote annuali del credito di costruzione su un conto corrente. ...

Art. 14

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1998.

19 gennaio 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

**Ferrovia transalpina svizzera Convenzione tra la Confederazione svizzera
(Confederazione) e le Ferrovie federali svizzere (FFS) Modifica del 19 gennaio 1998**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.04.1998
Date	
Data	
Seite	1520-1521
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 284

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.